



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle
scuole statali e paritarie
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale

Oggetto: Diritto all'istruzione, certificazione delle competenze ed ammissione agli Esami di Stato di studenti con cittadinanza non italiana.

Alla luce delle numerose richieste di supporto e segnalazioni pervenute dalle Istituzioni scolastiche, appare opportuno richiamare integralmente le indicazioni fornite dalla [nota ministeriale prot. n. 465/2012](#), inerenti al caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l'iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

In particolar modo, la presente vuole fornire alle Istituzioni scolastiche un aggiornamento delle disposizioni normative in materia di diritto allo studio e di riconoscimento dei percorsi di studenti e studentesse con cittadinanza non italiana.

Diritto all'istruzione

Il [D.Lgs. 62/2017](#) richiama esplicitamente il diritto all'istruzione dei minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale: *"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'[articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394](#), e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani"* (art. 1, comma 8).

Dirigente Tecnico: Elena Cappai elena.cappai@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Dorian Felletti doriano.felletti@istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzioneepiemonte.it/>



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione¹, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del [D.P.R. 31/08/1999, n. 394](#), il quale recita: “[...] *I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;*
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.*

Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione, continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del [D. Lgs. 16/04/1994, n. 297](#), che così dispone: “*Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”.*

¹ [D.Lgs 76/2005](#) - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 1.

Dirigente Tecnico: Elena Cappai elena.cappai@istruzione.it

Dirigente Scolastico: Dorian Felletti doriano.felletti@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Conseguimento del diploma di licenza media e ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Si pone l'attenzione sulla modalità per formalizzare l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di alunni privi del diploma di licenza media conseguito nel nostro Paese. È stata rilevata, in talune situazioni, la prassi di far sostenere a tali alunni, presso i Centri provinciali di Istruzione per gli adulti (CPIA), l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione necessaria per la regolarizzazione del percorso di studi e per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. In altri casi, è stata rilevata l'indicazione di rimettere al CPIA la frequenza.

Le prassi descritte si basano su un'interpretazione decontestualizzata dell'art. 1, comma 12, del [D. Lgs. 17/10/2005, n. 226](#), ai sensi del quale *"al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"*. Si tratta, infatti, di norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell'art. 45 del [D.P.R. 394/1999](#), siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo.

Il già richiamato [D.Lgs. 62/2017](#) (art. 1, comma 8) intende riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, [D.P.R. 394/1999](#)), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.

Dirigente Tecnico: Elena Cappai elena.cappai@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Doriano Felletti doriano.felletti@istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzioneepiemonte.it/>



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applichino le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.

In ultima analisi, le norme vigenti non possono essere invocate per sostenere che gli studenti stranieri in obbligo formativo non in possesso del diploma di licenza media debbano superare l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.

Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che la valutazione e validazione della classe di inserimento, all'atto dell'iscrizione, soddisfi i requisiti necessari ad accertare e a certificare attraverso un atto formale le competenze possedute, anche in riferimento alle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, ai sensi del [D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024](#).

Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza media, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Dirigente

Serena Caruso Bavisotto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Seguono tabelle riepilogative

Dirigente Tecnico: Elena Cappai elena.cappai@istruzione.it
--

Dirigente Scolastico: Dorian Felletti doriano.felletti@istruzione.it
--

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzioneepiemonte.it/>



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Iscrizione

Studenti in obbligo di istruzione	Iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999
Studenti non più soggetti all'obbligo di istruzione Studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza	Il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di <i>"possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano"</i> secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 297/1994

Valutazione e certificazione

Competenze del collegio dei docenti (o dei consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297)	Valutare e certificare, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico
---	--

Dirigente Tecnico: Elena Cappai elena.cappai@istruzione.it

Dirigente Scolastico: Doriano Felletti doriano.felletti@istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzioneepiemonte.it/>